



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 15

Data 12/03/2018

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITA' IN NUOVI TRASPORTI LOMBARDI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AGGREGAZIONE INDUSTRIALE NEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LOMBARDO.

Adunanza del 12/03/2018

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DEL BONO EMILIO - Sindaco	Si		
ALBINI DONATELLA	Si	MARTINUZ ALBERTO	Si
BENZONI FABRIZIO	Si	ONOFRI FRANCESCO	Si
BOIFAVA ALDO	Si	PARENZA LAURA	Si
BRAGHINI ANNA	Si	PARMIGIANI FRANCESCA	Si
CANTONI ALESSANDRO	Si	PAROLI ADRIANO	--
CAPRA FABIO	Si	PATITUCCI FRANCESCO	Si
FERRARI LUCIA	Si	PERONI MARGHERITA	Si
FERRARI MARIANGELA	Si	POZZI MARCO	Si
FORESTI GIOVANNA	Si	PUCCIO FRANCESCO	Si
FRANCESCHINI ANITA	Si	SANDONA' LAURA	Si
GAGLIA TOMMASO	Si	SCAGLIA DILETTA	Si
GALLIZIOLI NICOLA	Si	SIDARI DOMENICA	--
GAMBA LAURA	Si	TACCONI MASSIMO	Si
GRITTI MAFALDA	Si	UNGARI GIUSEPPE	Si
MAIONE GIORGIO	Si	VENTURI LAURA	Si
MARGAROLI MATTIA	Si	VILARDI PAOLA	--

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco	Si	MUCHETTI VALTER	Si
FENAROLI MARCO	Si	PANTEGHINI PAOLO	Si
FONDRA GIANLUIGI	Si	SCALVINI FELICE	Si
MANZONI FEDERICO	Si	TIBONI MICHELA	--
MORELLI ROBERTA	Si		

Presiede il Consigliere PARENZA LAURA

Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA

Delib. n. 15 - 12.3.2018

OGGETTO: Partecipazione del gruppo Brescia Mobilità in Nuovi Trasporti Lombardi - Approvazione del progetto di aggregazione industriale nel sistema del trasporto pubblico locale lombardo.

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che il Comune di Brescia è socio al 99,75% di Brescia Mobilità S.p.A. (di seguito, Brescia Mobilità), società attiva nel campo della gestione dei processi di mobilità delle persone e delle merci e di governo del traffico;
- che Brescia Mobilità detiene il 100% del capitale sociale di Brescia Trasporti S.p.A. (di seguito, Brescia Trasporti), società che gestisce il trasporto su gomma nel Comune di Brescia e nei quattordici Comuni dell'area urbana nonché nel Comune di Desenzano del Garda e che detiene il 50% del capitale di Nuovi Trasporti Lombardi s.r.l. (di seguito, NTL);
- che NTL detiene il 45% di APAM Esercizio S.p.A., società che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di Mantova e, in sub affidamento, in una parte della provincia di Brescia;
- che il restante 50% di NTL è detenuto da ATB Mobilità S.p.A. (di seguito, ATB Mobilità), società di cui il Comune di Bergamo detiene l'intero capitale sociale, anch'essa operante nei servizi di mobilità per il tramite di diverse società controllate, tra cui ATB Servizi S.p.A. (di seguito, ATB Servizi) nel territorio di Bergamo e Comuni limitrofi;

Preso atto

- che FNM S.p.A. (di seguito, FNM) ha proposto a Brescia Mobilità e ATB Mobilità un progetto di aggregazione industriale nel campo del trasporto pubblico lombardo;
- che FNM è società a partecipazione pubblica quotata alla Borsa Valori di Milano, con azionisti Regione Lombardia (al 57,57%), Ferrovie dello Stato S.p.A. (al 14,74%), Aurelia S.p.A. (al 3,74%) oltre ad altri soggetti (al 23,95%), ed è presente nel settore del trasporto su gomma con la propria controllata FNM Autoservizi S.p.A. (di seguito, FNMA), che opera nel settore del trasporto pubblico locale nei territori lombardi di Milano, Varese, Como e Brescia;

Rilevato

- che la legge regionale lombarda n. 6/2012 in materia di trasporto pubblico locale (in seguito, tpl) esprime un *favor* nei confronti di processi di aggregazione societaria nel campo del tpl, stabilendo di supportare i processi di semplificazione del settore e di favorire la creazione di operatori, anche in forma aggregata e consortile, in grado di sviluppare sinergie ed economie di scale, strategie e investimenti funzionali al concreto miglioramento della qualità del servizio;
- che il quadro normativo regionale, nazionale ed europeo del trasporto pubblico locale, esprimendo preferenza per la forma giuridica della gara quale meccanismo per l'attribuzione dei nuovi affidamenti del servizio di trasporto pubblico, di fatto orienta le politiche industriali degli operatori del settore verso nuove forme di aggregazione necessarie per poter continuare a competere su basi rinnovate;
- che FNM, ATB Mobilità e Brescia Mobilità hanno condiviso l'esigenza di sviluppare strategie di consolidamento industriale al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nei mercati del trasporto pubblico locale su gomma, attraverso le opportune strategie industriali, derivanti da forme di concentrazione societaria, funzionali al concreto miglioramento della qualità del servizio;

Dato atto che è stato conseguentemente studiato un progetto di aggregazione industriale, basato sulla creazione di un nuovo soggetto industriale, capace di realizzare sinergie operative e in grado di reperire risorse per nuovi investimenti nell'obiettivo finale dell'incremento qualitativo del servizio offerto all'utenza, come da "Piano strategico - Progetto di aggregazione industriale in Lombardia", individuando:

- in NTL il veicolo societario su cui FNM acquisirà una partecipazione al 33,3% del capitale sociale paritaria a quella che verrà detenuta dagli altri due soci, ATB Mobilità e Brescia Mobilità, all'esito dell'operazione;
- in un'operazione straordinaria di aumento del capitale sociale della stessa NTL, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti sopraindicati, attraverso il conferimento di quote di minoranza - pari al 49% - delle rispettive società operative - FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti - oltre ai relativi conguagli in denaro, la modalità da perseguire per realizzare l'obiettivo prefissato nel suddetto piano strategico;
- per quanto specificamente concerne Brescia, la necessità del preventivo trasferimento della partecipazione detenuta in NTL da Brescia Trasporti alla capogruppo Brescia Mobilità;

Preso atto

- che FNM, ATB Mobilità e Brescia Mobilità, al fine di dare attuazione all'operazione, in data 5 dicembre 2017 hanno approvato nei rispettivi Consigli di Amministrazione un "Accordo Quadro", sottoscritto il 14 dicembre 2017, avente ad oggetto la

- disciplina dei termini, delle condizioni e dei reciproci impegni per la realizzazione dell'operazione stessa;
- che tale accordo è corredato dal nuovo testo di statuto di NTL, dalla bozza del patto parasociale condiviso tra le parti, dal piano industriale "Piano strategico - Progetto di aggregazione industriale in Lombardia" e da un prospetto attinente alla governance di NTL derivante dalla nuova composizione societaria;
 - che FNM, ATB Mobilità e Brescia Mobilità hanno conferito disgiuntamente incarico peritale, ai sensi dell'art. 2465, co. 1, del Codice Civile, a tre diversi professionisti per svolgere separatamente la valutazione alla data del 30 giugno 2017 delle tre partecipazioni oggetto di conferimento, condividendo sia l'approccio metodologico sia il criterio di valutazione in modo da assicurare una valutazione omogenea delle tre partecipazioni, e conferito un incarico congiunto agli stessi tre periti per la redazione di una relazione di stima alla stessa data del valore economico di NTL a supporto dei conteggi a conguaglio nell'ambito dell'operazione in modo da garantire la congruità dei valori considerati nell'operazione;
 - che le risultanze di tali valutazioni evidenziano in € 10.256.085 il valore economico del 49% del capitale di ATB Servizi, in € 11.535.498,00 il valore economico del 49% del capitale di Brescia Trasporti, in € 6.165.115 il valore economico del 49% del capitale di FNMA, mentre il valore economico definito congiuntamente di NTL è pari ad € 6.081.432,00;
 - che tali valutazioni saranno necessariamente oggetto di successiva rideterminazione in virtù della previsione normativa secondo cui per operazioni straordinarie i dati di bilancio non debbano avere data di riferimento superiore a sei mesi precedenti;
 - che in data 26 gennaio 2018 Brescia Mobilità FNM, ATB Mobilità e Brescia Mobilità hanno sottoscritto un Addendum n. 1 all'Accordo Quadro;
 - che tale Addendum n. 1, al fine di meglio precisare la previsione già contenuta nell'originario Piano strategico in relazione alle strategie di partecipazione alle gare per gli affidamenti del servizio del trasporto pubblico locale nell'ambito dei bacini storici, apporta alcune specificazioni all'Accordo Quadro, al patto parasociale e allo statuto di NTL;

Evidenziato

- che il progetto di aggregazione societaria sopraindicato, in considerazione del controllo pubblico da parte del Comune di Brescia e del Comune di Bergamo rispettivamente sui Gruppi Brescia Mobilità e ATB, ricade nell'ambito della disciplina di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.lgs. n. 175/2016 (come modificato e integrato dal D.lgs. n. 100/2017) e per la sua approvazione è competente il Consiglio comunale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), e 10, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo;

- che l'operazione in questione si concretizza di fatto, seppur in termini peculiari, in un'alienazione e contestuale acquisto di quote sociali e che a tale riguardo rilevano i contenuti dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo;
- che l'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs., e deve dare conto delle ragioni e delle finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, oltre che della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- che l'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 prevede che gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità dagli stessi disciplinate;
- che l'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 prevede che la deliberazione del Consiglio comunale è trasmessa, a fini conoscitivi, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Ritenuto di evidenziare quanto di seguito:

Circa le ragioni che giustificano la convenienza economica dell'ingresso di FNM come socio in NTL

La possibilità è espressamente ammessa dall'art. 10, comma 2, del D.lgs. 175, ove è prevista l'alienazione mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, dando atto, nella delibera motivata dell'organo competente, della convenienza economica dell'operazione.

A tale proposito, occorre evidenziare l'unicità della scelta di FNM come socio per l'operazione in questione, sotto i differenti profili

- dell'azionariato;
- della contiguità territoriale;
- dei *business* complementari.

Sotto il profilo dell'azionariato, FNM rappresenta un "caso unico" nel panorama nazionale del settore del trasporto pubblico locale, in quanto possiede – contemporaneamente – i caratteri della "proprietà pubblica" (stante la partecipazione maggioritaria di Regione Lombardia) e della "società quotata" (presso la Borsa di Milano).

L'elemento della proprietà pubblica consente di apprezzare un'analogia di tipo gestionale, operativo e strutturale rispetto ai gruppi (anch'essi a proprietà pubblica) di Brescia e Bergamo. Inoltre, dall'assetto proprietario pubblico a maggioranza regionale di FNM discende una "*mission*" aziendale favorevole a strategie di

sviluppo e valorizzazione aventi ad oggetto specifico il territorio lombardo.

L'elemento della "quotazione azionaria", invece, va apprezzato sotto il duplice aspetto della forte garanzia di trasparenza, vigilanza e tutela per tutti gli azionisti, da un lato, e delle maggiori possibilità di accesso al capitale di credito per la copertura dei fabbisogni d'investimento, dall'altro.

Sotto il profilo della contiguità territoriale, il legame di FNM con il territorio regionale lombardo (e le province confinanti) è coerente con i bacini storici di riferimento per l'erogazione dei servizi di tpl da parte degli attuali soci di NTL, ossia Brescia Trasporti e ATB Servizi e consente di puntare al conseguimento di alcune significative sinergie operative.

Circa i *business* complementari, l'aggregazione industriale con FNM, grazie alla gestione di segmenti di mobilità pubblica diversi dal solo trasporto pubblico su gomma, può consentire di realizzare iniziative industriali di sinergia e integrazione tra le diverse forme di trasporto in chiave "sostenibile".

Ulteriore conferma circa l'imprescindibilità della scelta di FNM come socio per l'operazione in esame risiede nella sottoscrizione dell'aumento di capitale basata sul conferimento di beni infungibili, quali sono infatti le partecipazioni di minoranza nella società operativa del gruppo.

Circa la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di NTL attraverso conferimenti di quote di società operative da parte di FNM, ATB Mobilità e Brescia Mobilità

In relazione alla scelta di conferire una quota di una partecipata indiretta mediante la negoziazione diretta con un singolo acquirente, vanno anzitutto evidenziati i riflessi positivi in termini di gestione integrata dei processi aziendali e miglior razionalizzazione dei costi nonché di investimenti, che si potranno ottenere unicamente per effetto dell'acquisizione di NTL come socio (ancorché di minoranza) delle diverse società operative.

I benefici, che rendono assolutamente conveniente ed evidenziano l'unicità dell'operazione programmata, sono plurimi:

- per la comunità, che godrà di miglioramenti della qualità dei servizi erogati nei bacini territoriali in forza della condivisione, tra i vari soggetti coinvolti nell'operazione, delle *best practices* aziendali e che potrà conseguire un incremento di risorse da destinare al miglioramento dello stesso tpl o di altri servizi pubblici;
- per gli azionisti, che potranno diversificare il rischio in vista delle nuove gare per il tpl, competere sui mercati di riferimento rispetto ai grandi *competitor* internazionali, aumentare il valore degli *asset* aziendali;
- per le stesse società operative, che potranno incrementare la propria massa critica sfruttando le economie di scala e le sinergie industriali derivanti dall'operazione, valorizzare le competenze specifiche attraverso gli scambi di *know-how*, incrementare la capacità di svincolare risorse da destinare a investimenti, soddisfare in maniera complementare i requisiti

- aziendali e/o dimensionali minimi per poter partecipare alle future gare di affidamento dei servizi di tpl;
- per i dipendenti delle società coinvolte, che godranno di maggiori garanzie di continuità occupazionale e, attraverso lo scambio tra società operative di *know-how* e *best practices*, potranno rafforzare e migliorare le modalità di lavoro e di formazione;
 - per gli utenti e viaggiatori, grazie alla reciproca diffusione di *best practices* commerciali e operative tra aziende in merito a vendita, bigliettazione, qualità del viaggio, etc, nonché grazie ai miglioramenti qualitativi in senso stretto conseguibili in esito ai nuovi investimenti in autobus;
 - per fornitori e investitori, in quanto i futuri piani di investimento in nuovi beni aziendali, materie prime e servizi si traducono in domande di mercato nei confronti dei fornitori e domande di finanziamenti.

Di rilievo sono inoltre i dati economici.

Come evidenziato nel "Piano strategico - Progetto di aggregazione industriale in Lombardia" riferito al periodo 2017-2020, a regime è atteso:

- un valore della produzione aggregato delle società operative di circa 130 mln € (circa 124 mln € la base di partenza);
- un EBITDA pari a 19 mln € (circa 16 mln € all'avvio);
- una crescita del 13% della marginalità lorda aggregata e del 32% del patrimonio netto aggregato delle quattro società;
- la generazione di sinergie crescenti dal 2018 al 2020 da 1 mln € a 1,9 mln €;
- un ambizioso piano di rinnovo della flotta, con la sostituzione di 184 autobus a gasolio euro 2 o inferiori con tecnologia a metano ed elettrico nell'arco di sei anni, mantenendo una buona marginalità (EBIT da 7,96 mln € nel 2017 a 7,449 mln € nel 2020).

Circa l'acquisizione di partecipazioni da parte di NTL

L'acquisto delle partecipazioni nelle società operative è legittimo in quanto rispettoso dell'art. 4, comma 2, lett. a), del D.lgs. 175, essendo funzionale alla « [...] produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ».

Dal Piano Industriale emerge chiaramente come il senso complessivo dell'operazione in esame sia legato proprio al miglioramento delle condizioni di efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio di tpl, servizio di interesse generale economico in ragione dell'esistenza di un mercato potenziale di riferimento e dello svolgimento in forma imprenditoriale dell'attività.

Ad ulteriore supporto rileva l'art. 4, comma 9-bis, del D.lgs. n. 175, il quale prevede che « [n]el rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle

previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. ».

Tale disposizione, che costituisce deroga rispetto alla regola di stretta strumentalità delle acquisizioni di nuove partecipazioni rispetto alle funzioni proprie dell'ente di riferimento, consente di acquisire partecipazioni societarie relative anche a soggetti che svolgono attività al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento dell'ente acquirente e ha lo scopo di stimolare le pratiche di aggregazione e partenariato tra soggetti che svolgono servizi di interesse economico generale in territori contigui, in modo da poter incrementare le economie di scala legate al disegno dei nuovi ambiti territoriali ottimali di erogazione dei servizi pubblici a rete.

L'acquisizione di NTL, riferita a società operative nel settore del trasporto pubblico locale in diversi territori contigui dell'area lombarda, rientra a pieno titolo in tale previsione normativa.

Evidenziato che l'art. 5, comma 2, del D.lgs. 175 richiede che l'atto deliberativo dia anche atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, e che a tale proposito è possibile rilevare che:

- l'operazione rispetta le previsioni del diritto della Unione Europea che, imponendo la gara quale procedura standard per l'assegnazione dei servizi di tpl, stimola di conseguenza le aggregazioni in vista della partecipazione alle gare;
- l'operazione è tesa, come anticipato, al miglioramento delle condizioni di efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio di tpl, servizio di interesse generale economico;
- non si rilevano ipotesi di aiuti di Stato, in quanto la determinazione dei valori di conferimento è basata su uno stretto criterio economico che giustifica pienamente la razionalità economica dell'intera operazione, senza che si possano intuire sotto-stime di valori a vantaggio di talune imprese e quindi forme surrettizie di aiuto;

Per quanto attiene ai profili *antitrust* dell'operazione, si ritiene di evidenziare quanto segue:

- che l'operazione si qualifica come concentrazione ai fini *antitrust*, in quanto determina una modifica duratura della qualità del controllo dell'impresa;
- che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato è tenuta a valutare se le operazioni di concentrazione comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
- che, a tal fine, la stessa operazione deve essere preventivamente comunicata all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, competente a valutarne gli effetti sul mercato, dal momento che sono superate le soglie di fatturato di cui all'art. 16 della L. 124/2017;

- che l'operazione non va comunicata alla Commissione Europea, in quanto non sono superate le soglie di fatturato previste dalla normativa europea;

Ritenuto:

- di condividere e conseguentemente di approvare l'operazione in esame nel sistema del trasporto pubblico locale lombardo, che interessa e vede coinvolte FNM, ATB Mobilità, Brescia Mobilità e le loro società operative FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti - oltre ad NTL - nei termini e per le motivazioni sopra ampiamente descritti;
- di approvare contestualmente i relativi documenti, costituiti da un "Accordo Quadro", integrato dall'Addendum 1, avente ad oggetto la disciplina dei termini, delle condizioni e dei reciproci impegni per la realizzazione dell'operazione stessa, corredato dal nuovo testo di statuto di NTL, dalla bozza del patto parasociale condiviso tra le parti, dal piano industriale "Piano strategico - Progetto di aggregazione industriale in Lombardia" e da un prospetto attinente alla *governance* di NTL, relativo alla nuova composizione societaria, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di prendere e dare atto che al termine delle operazioni sopra descritte il capitale sociale di NTL Srl risulterà in capo a FNM S.p.A., ad ATB Mobilità S.p.A. e a Brescia Mobilità S.p.A. per un terzo ciascuno;

Dato atto

- che in ossequio all'obbligo di consultazione pubblica di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016, d'intesa con il Comune di Bergamo lo schema del presente provvedimento, dopo essere stato preliminarmente esaminato e approvato dalla Giunta comunale, è stato oggetto di uno specifico comunicato alla stampa e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito *internet* del Comune di Brescia in data 5 febbraio 2018 per quindici giorni solari consecutivi e fino al 19 febbraio compreso, prevedendo la possibilità di presentare eventuali contributi e osservazioni (sia *on line*, utilizzando il modulo appositamente predisposto, sia mediante comunicazione al protocollo generale del Comune);
- che nel periodo considerato non sono state presentate osservazioni e contributi, come da nota in atti;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- gli statuti delle società a cui il Comune di Brescia partecipa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 29.1.2018 dal Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e in data 29.1.2018 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Visto il parere favorevole espresso in data 6.3.2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito al presente provvedimento;

Dato atto che la commissione consiliare "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" ha espresso in data 7.3.2018 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di approvare l'operazione in esame nel sistema del trasporto pubblico locale lombardo che interessa FNM, ATB Mobilità, Brescia Mobilità e le loro società operative FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti - oltre ad NTL - nei termini e per le motivazioni sopra ampiamente descritti, operazione che prevede, tra l'altro, il trasferimento alla capogruppo Brescia Mobilità S.p.A. della partecipazione del 50% del capitale sociale di NTL, attualmente detenuta da Brescia Trasporti;
- b) di approvare i relativi documenti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da un "Accordo Quadro", integrato dall'Addendum n. 1, avente ad oggetto la disciplina dei termini, delle condizioni e dei reciproci impegni per la realizzazione dell'operazione stessa, corredato dal nuovo testo di statuto di NTL, dalla bozza del patto parasociale condiviso tra le parti, dal piano industriale "Piano strategico - Progetto di aggregazione industriale in Lombardia" e da un prospetto attinente alla governance di NTL relativo alla nuova composizione societaria, e di autorizzare la propria controllata Brescia Mobilità S.p.A. a porre in essere l'operazione nei termini descritti;
- c) di inviare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Lombardia e, come allegato all'apposito formulario di comunicazione, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- d) di comunicare la presente deliberazione a Brescia Mobilità S.p.A.;
- e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 15.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Manzoni, si hanno gli interventi dei consiglieri Gamba, Gaglia, Onofri e la replica finale dell'assessore Manzoni

Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto dei consiglieri Tacconi, Albini, Capra.

Indi la Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n.23	
Voti favorevoli	n.22	
Voti contrari	n. 1	(Gamba)

Si dà atto che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti dall'aula, i consiglieri Ferrari M., Maione, Margaroli, Parmigiani, Peroni, Puccio ed il Sindaco Del Bono.

Pertanto la Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di approvare l'operazione in esame nel sistema del trasporto pubblico locale lombardo che interessa FNM, ATB Mobilità, Brescia Mobilità e le loro società operative FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti - oltre ad NTL - nei termini e per le motivazioni sopra ampiamente descritti, operazione che prevede, tra l'altro, il trasferimento alla capogruppo Brescia Mobilità S.p.A. della partecipazione del 50% del capitale sociale di NTL, attualmente detenuta da Brescia Trasporti;
- b) di approvare i relativi documenti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da un "Accordo Quadro", integrato dall'Addendum n. 1, avente ad oggetto la disciplina dei termini, delle condizioni e dei reciproci impegni per la realizzazione dell'operazione stessa, corredato dal nuovo testo di statuto di NTL, dalla bozza del patto parasociale condiviso tra le parti, dal piano industriale "Piano strategico - Progetto di aggregazione industriale in Lombardia" e da un prospetto attinente alla governance di NTL relativo alla nuova composizione societaria, e

di autorizzare la propria controllata Brescia Mobilità S.p.A. a porre in essere l'operazione nei termini descritti;

- c) di inviare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Lombardia e, come allegato all'apposito formulario di comunicazione, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- d) di comunicare la presente deliberazione a Brescia Mobilità S.p.A..

La Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 23 voti favorevoli ed un voto contrario (Gamba). Si dà atto:

- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il consigliere Ferrari M.;
- che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti dall'aula, i consiglieri Maione, Margaroli, Parmigiani, Peroni, Puccio.

Indi la Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.